

FINALITA' DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 1 - La Fiera di Sant'Alessandro (d'ora innanzi Manifestazione) ha la finalità di promuovere l'immagine e l'attività delle imprese operanti nel settore agrario e zootecnico. I prodotti, le attività e i servizi ammessi alla Manifestazione sono: attrezzature e prodotti per l'agricoltura, attrezzature e prodotti per la zootecnia, articoli per l'equitazione, bestiame in rassegna zootecnica (bovini, equidi, caprini e ovini), prodotti alimentari di produzione tipica e limitata, aziende ed enti attivi nella tutela e promozione del territorio, attrezzature e prodotti per il giardinaggio e arredo giardino, didattica e riscoperta del territorio e del rapporto fra uomo, ambiente e tradizioni, servizi attinenti ai settori di riferimento, stampa specializzata e altre attinenti al tema della Manifestazione.

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 2 - Bergamo Fiera Nuova S.p.A. è la società Titolare della Manifestazione. Ente Fiera Promoberg è l'ente che gestisce la Segreteria Organizzativa della Manifestazione (d'ora innanzi Organizzatore). Ente Fiera Promoberg, ente privato riconosciuto dalla Regione Lombardia con sede legale in Bergamo in via Borgo Palazzo n. 137 e sede operativa in Bergamo in via Lunga c/o Fiera di Bergamo. Contatti: Tel. 035 3230913 - Fax 035 3230910 - Sito www.fieradisantalessandro.it - Mail fieradisantalessandro@promoberg.it
La Manifestazione ha luogo presso la sede operativa di Ente Fiera Promoberg.

Art. 3 - La Manifestazione si svolge da Venerdì 1 a Domenica 3 Settembre 2017 ed è aperta al pubblico nei seguenti orari: Venerdì dalle 15 alle 23, Sabato e Domenica dalle 9 alle 19. L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, le date di apertura, di chiusura e gli orari tutti della Manifestazione, senza che competano agli Espositori e/o ai terzi alcun rimborso o indennizzo.

Art. 4 - I visitatori potranno accedere all'area espositiva negli orari previsti e previo pagamento del biglietto d'ingresso il cui valore verrà indicato all'ingresso della fiera. Nei limiti delle norme vigenti l'Organizzatore potrà emettere inviti o biglietti omaggio che verranno distribuiti secondo i propri insindacabili programmi. Ai visitatori è consentito l'accesso in fiera con animali purché al guinzaglio e con museuola. Il visitatore è responsabile della custodia dell'animale. Ai visitatori è vietato distribuire materiale propagandistico e vendere merce. In caso di violazione di dette norme l'Organizzatore, per salvaguardare il corretto svolgimento della Manifestazione e tutelare gli Espositori da forme di concorrenza sleale, si riserva la facoltà di allontanare dalla fiera i trasgressori. L'Organizzatore potrà concedere deroghe a tali divieti solo per attività senza scopo di lucro e di interesse filantropico.

Art. 5 - La Manifestazione è regolata dalla L.R. n. 6/2010 così come successivamente modificata ed integrata, dalle norme del presente Regolamento Generale (R.G.) e del Quaderno Espositori consultabile on line sul sito www.fieradisantalessandro.it nella sezione Modulistica. Per gli Espositori di bestiame fanno parte integrante del presente regolamento anche le norme sanitarie e il Regolamento Particolare, entrambi allegati al presente Regolamento.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA FIERA

Art. 6 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto di Partecipazione, l'Espositore versa all'Organizzatore a titolo di deposito cauzionale, una somma pari al 40% del Totale indicato in Contratto. Tale somma dovrà essere versata all'atto della sottoscrizione del Contratto di Partecipazione. La cauzione verrà svincolata all'atto del pagamento del totale del corrispettivo convenuto per la partecipazione alla Manifestazione. L'Organizzatore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto qualora non sia versata la somma dovuta a titolo di cauzione ovvero qualora non sia rispettato il termine per l'accettazione indicato nel Contratto di partecipazione. In tal caso nulla sarà dovuto all'Espositore a titolo di indennizzo o risarcimento. La volontà di risolvere il Contratto verrà comunicata all'Espositore con lettera ovvero a mezzo telefax.

Art. 7 - L'Espositore è tenuto a produrre una visura della CCIAA aggiornata relativa alla propria impresa. N.B. Nel caso di cambiamenti di ragione sociale, sede, rappresentanza legale, capitale, numero di iscrizione alla CCIAA successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, l'Espositore sarà tenuto ad inviare un nuovo certificato aggiornato.

Art. 8 - Il Contratto di Partecipazione presentato dai rappresentanti, concessionari od agenti, deve contenere l'indicazione dell'azienda rappresentata e della sua sede, ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e/o la permanenza del rapporto di rappresentanza. Nel caso in cui i rappresentanti, i concessionari o gli agenti partecipino alla Manifestazione senza essere stati autorizzati, gli stessi devono intendersi impegnati direttamente verso l'Organizzatore, che si riserva di decidere insindacabilmente la loro permanenza in fiera.

TARIFFE

Art. 9 - Tassa d'iscrizione: è pari a € 200,00 ed include: Biglietti Invito Clientela, tassa comunale di pubblicità, diritti Siae, allacciamento ed erogazione energia elettrica con consumo 1 Kw, pubblicità generale della Manifestazione, inserimento nel Catalogo Ufficiale cartaceo e telematico, polizza assicurativa cumulativa a copertura incendio e responsabilità civile (furto escluso), verifica impianto elettrico Espositore, verifica materiali di allestimento, sorveglianza antincendio, vigilanza generica notturna e diurna, pulizia delle aree comuni.

Area Espositiva: Il canone per l'area espositiva nuda è: - per gli Espositori di prodotti, piccole attrezzature e servizi: € 36,00/Mq fino a 32 Mq; € 32,00/Mq per la superficie eccedente; - per gli Espositori di macchine agricole e grandi impianti per la zootecnia: € 25,00/Mq fino a 600 Mq; € 23,00/Mq oltre 600 Mq; - per gli Espositori dell'area esterna: € 15,00/Mq; - per il bestiame in area strutturata coperta ed attrezzata € 50,00 al metro lineare di posta.

Preallestimento: gli espositori possono prenotare direttamente dal Fornitore Ufficiale dell'Organizzatore - la SITECO Srl - due tipologie di preallestito il cui costo dovrà essere corrisposto direttamente alla stessa che emetterà regolare fattura, come segnalato nell'alegata Scheda Prenotazione Allestimento.

- Preallestito Base 1 al costo di € 25,00/Mq. comprensivo di: colonne in acciaio verniciate color arancio, travi in acciaio zincate, pannelli di tamponamento in nobilitato bianco ignifugo di classe 1, rivestimento del pavimento in moquette ignifuga di classe 1, faretti con lampada ad incandescenza di 100 watt in misura di 1 ogni 4 Mq., quadretto elettrico standard; - Preallestito Base 2 al costo di € 35,00/Mq. comprensivo di: pannelli in legno tamburato trattati con vernici in acqua lavabili, moquette posata grigia, 2 fari alogeni da 300 watt, interruttore con consumo fino a 1 kw, presa multipla, ripostiglio 1x1. Il preallestimento extra B è proposto in 5 modelli e in 6 colorazioni differenti (Bianco - Blu Ral 5015 - Giallo Ral 1003 - Grigio Ral 7040 - Rosso Ral 3000 e Verde Ral 6032).

Servizi Accessori - A richiesta di ciascun Espositore potranno essere messi a disposizione i seguenti servizi a pagamento:

- allacciamento energia elettrica monofase al costo di € 40,00 per ogni unità in kw/h di consumo (oltre al 1 Kw già previsto);
- allacciamento elettrico in trifase (forza motrice 380 V), fino a 5 Kw al costo di € 80,00 per ogni unità in kw/h di consumo;
- allacciamento idrico con consumo di acqua potabile (lavello escluso) al costo di € 100,00;
- allacciamento internet Wi-fi al costo di € 75,00 traffico incluso;
- allacciamento aria compressa (solo in alcune aree del pad. coperto) al costo di € 100,00.

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerare oltre IVA.

I Servizi Accessori devono essere prenotati almeno 30 giorni prima dell'inizio della Manifestazione.

VENDITA MERCI- ESPOSIZIONE DI ANIMALI

Art. 10 - Gli Espositori possono promuovere e vendere i prodotti indicati nel Contratto di Partecipazione solo all'interno della propria area espositiva e durante gli orari di apertura al pubblico della Manifestazione. La vendita deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia. L'autorizzazione per la vendita e la degustazione in fiera di cibi o bevande è concessa a discrezione dell'Organizzatore. Ad ogni modo agli Espositori a cui è concessa tale autorizzazione devono ottenere le autorizzazioni previste dalla legge. Agli Espositori non è concesso fornire servizi di ristorazione o bar. In riferimento ai prodotti e alle merci esposte, nessuna esclusiva per qualsiasi titolo o ragione può essere pretesa dall'Espositore.

Gli espositori che espongono animali in fiera dovranno uniformarsi alle norme riportate nel regolamenti particolari e alle norme sanitarie allegate al presente regolamento, conformandosi alle eventuali disposizioni aggiuntive impartite dall'Organizzatore o dal personale ASL presente in fiera. L'Espositore si impegna a non sottoporre gli animali presente in fiera a stress acustici o visivi per tutta la durata della Manifestazione.

L'inosservanza di tali norme comporterà l'allontanamento immediato dell'espositore inadempiente dalla Manifestazione.

L'Espositore si impegna a tenere indenne l'Organizzatore, manlevandolo, da ogni danno che gli dovesse derivare a causa delle predette violazioni. L'Espositore in ogni caso sarà tenuto a versare all'Organizzatore i corrispettivi convenuti nel Contratto di Partecipazione.

CATALOGO UFFICIALE

Art. 11 - L'Organizzatore provvederà, direttamente o a mezzo di apposita agenzia, alla stampa e alla diffusione del Catalogo Ufficiale della Manifestazione. Le indicazioni degli Espositori saranno quelle relative ai dati figuranti sul Formulario Catalogo. L'Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni contenuti nel Catalogo e si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le iscrizioni tutte le volte che lo riterrà opportuno.

PULIZIA AREE COMUNI

Art. 12 - L'Organizzatore provvederà a far eseguire il servizio di raccolta e sgombrare rifiuti dalle aree di passaggio e di servizio comune. A tal proposito, però, si fa obbligo agli Espositori, cui compete la pulizia degli spazi avuti in esclusiva assegnazione, di evitare tassativamente di aggravare il già oneroso servizio, depositando materiali di rifiuto e di imballaggio nelle aree comuni. La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del D. Lgs. 22/1997 così come successivamente modificato ed integrato. Qualora l'Espositore contravvenga a tale obbligo è prevista a suo carico una penale di € 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

INFORMAZIONI

Art. 13 - All'ingresso della Fiera funzionerà apposito servizio di segreteria cui i visitatori potranno richiedere informazioni circa l'ubicazione degli stand, l'elenco degli Espositori e ogni altra informazione utile relativa alla Manifestazione.

TESSERE E BIGLIETTI INVITO

Art. 14 - Ogni Espositore ha diritto a:

- n. 3 pass ingresso espositore per il primo stand, più eventuali in aggiunta sulla base dell'ampiezza dello stand. Ogni pass vale per l'ingresso in fiera di una persona nel periodo di allestimento e disallestimento nonché l'ingresso un'ora prima dell'apertura al pubblico durante il periodo di svolgimento della Manifestazione;

- n. 2 pass auto per il primo stand, più eventuali in aggiunta sulla base dell'ampiezza dello stand fino ad esaurimento posti;

- n. 50 biglietti invito clientela ad ingresso gratuito (il loro valore di 0,10 € cad. viene evidenziato a parte nella fattura di saldo sebbene l'importo sia compreso nella tassa di iscrizione, dalla quale sono dedotti). Eventuali biglietti invito aggiuntivi potranno essere richiesti e concessi al costo di € 2,00 cad + iva.

PUBBLICITÀ

Art. 15 - L'Organizzatore provvede ad effettuare una campagna promozionale volta a promuovere la Manifestazione in tutta l'area vicina alla sede della fiera. Oltre a ciò lo stesso Organizzatore curerà il servizio di pubblicità internamente all'area della fiera. Gli Espositori che desiderano adottare autonome forme di promozione per la propria azienda o i propri prodotti, potranno rivolgersi direttamente all'Organizzatore ovvero all'agenzia di pubblicità da questo incaricata ed affidare ad essi, dietro corrispettivo, tale incarico. A tale proposito si specifica che nessun Espositore, senza il consenso dell'Organizzatore, potrà usare per la propria pubblicità spazi diversi da quelli a loro assegnati. In ogni caso gli Espositori sono tenuti a pagare tutte le tasse relative alla pubblicità adottata ed eventuali diritti d'autore SIAE aggiuntivi qualora vengano proposti spettacoli e musiche dal vivo. L'Espositore si impegna a manlevare l'Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile all'attività di promozione pubblicitaria. Gli spettacoli e le riproduzioni musicali non devono arrecare disturbo agli altri Espositori e ai visitatori della Manifestazione. L'Organizzatore, nel caso in cui l'Espositore contravvenga tale divieto, si riserva di intraprendere ogni azione ritenuta opportuna ad eliminare la fonte di disturbo.

Art. 16 - L'Organizzatore e il Titolare della Manifestazione rivendicano la proprietà esclusiva sui marchi distintivi e di denominazione della Manifestazione in tutte le sue modificazioni, abbreviazioni e sigle ed inibisce a chiunque il diritto d'uso senza il loro preventivo consenso scritto.

Art. 17 - I prodotti, le merci esposte e l'intera area fieristica non potranno essere fotografati, cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione scritta degli Espositori interessati e dell'Organizzatore. Quest'ultimo si riserva il diritto di sfruttamento economico per ogni intervento di questo tipo, senza che competano alcun diritto a terzi.

ASSEGNAZIONE STAND

Art. 18 - L'Organizzazione assegna agli Espositori i moduli richiesti compatibilmente con la disponibilità degli spazi e comunque a proprio insindacabile giudizio, tenendo in considerazione le esigenze organizzative, di sicurezza e le finalità della Manifestazione. Per esigenze tecniche, merceologiche o di qualsiasi altra natura l'Organizzatore si riserva la facoltà di cambiare in qualsiasi momento, e quindi anche dopo l'invio della fattura e durante l'allestimento, l'ubicazione dello spazio già concesso, di aumentarne o ridurne la dimensione e comunque di apportare all'area già concessa qualsiasi modifica necessaria alla migliore organizzazione della Manifestazione. L'Espositore non può pretendere il risarcimento di alcun danno per le conseguenze derivanti da tale assegnazione. In ogni caso l'Espositore sarà tenuto al pagamento dell'area effettivamente concessa.

Art. 19 - Sono rigorosamente vietati la cessione ed il subaffitto anche parziale o temporaneo degli stand, anche se a titolo gratuito. Gli Espositori partecipanti alla Manifestazione non potranno ospitare, neanche a titolo gratuito, marchi o articoli non compresi nell'elenco

specificato nel Contratto di Partecipazione o di cui l'Espositore non è autorizzato alla vendita; è altresì vietato ogni richiamo pubblicitario fatto per conto di altra ditta.

ALLESTIMENTO STAND

Art. 20 - Gli Espositori sono tenuti a presentare all'Organizzatore il progetto di allestimento almeno un mese prima dell'inizio della Manifestazione indipendentemente dall'altezza di sviluppo e dalle strutture utilizzate; resta inteso che in caso di prenotazione dell'allestimento direttamente al Fiume Ufficiale della Manifestazione, sarà lo stesso a provvedere a tale obbligo.

Gli Espositori, salvo specifiche deroghe approvate dall'Organizzatore, potranno accedere alla fiera per le operazioni di allestimento Mercoledì 30 e Giovedì 31 Agosto 2017 dalle 8 alle 19. È concesso agli Espositori di ultimare le operazioni di rifinitura e di introdurre attrezzature e merci di dimensioni ridotte anche nella giornata di Venerdì 1 Settembre dalle 8 alle 14. Nessuna deroga sarà concessa: gli stand, che non saranno presi in consegna dai legittimi assegnatari entro le ore 8 di Giovedì 31 Agosto, s'intenderanno abbandonati e messi a disposizione dell'Organizzatore che potrà disporne nel modo che gli apparirà più opportuno e non dovrà rimborsare alcunché all'Espositore.

Quest'ultimo è tenuto in ogni caso a versare all'Organizzatore il corrispettivo convenuto nel Contratto di Partecipazione, oltre che gli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nell'area espositiva assegnatagli. Gli Espositori devono preventivamente segnalare le esigenze di fornitura di energia elettrica notturna per il mantenimento della merce esposta. In ogni caso l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per la perdita o il deterioramento delle merci esposte.

Art. 21 - Gli Espositori devono provvedere, a loro cura e spese, alla manutenzione e pulizia dei propri spazi espositivi per tutta la durata della Manifestazione; essi devono, inoltre, lasciare visibili i materiali esposti durante l'orario di apertura al pubblico e non devono assolutamente impedire o ridurre, con qualsiasi mezzo, la visibilità degli altri Espositori. Non è consentito apporre cartelli scritti a mano. I prezzari informativi, da non intendersi come insegne, dovranno avere la misura di cm 20x15. È consentita la posizione a bandiera di un cartello prestampato della misura di cm 30 di lunghezza per cm 25 di altezza per ogni stand.

L'Espositore che, per qualsiasi motivo, durante gli orari di apertura al pubblico della Manifestazione, lasci chiuso il proprio stand, dovrà versare all'Organizzatore la somma di € 50,00 (per ogni ora di chiusura) a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 22 - L'Organizzatore esige che gli Espositori allestiscano le aree loro assegnate nel modo più funzionale e decoroso possibile, oltre che nel rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza, igiene, agibilità e sicurezza. L'allestimento degli stand dovrà essere realizzato conformemente alle vigenti disposizioni tecniche di legge ed eseguito con la massima attenzione e diligenza mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti e le procedure antinfortunistiche previste dalla normativa in vigore. L'Organizzatore si riserva di far eseguire a spese e cura dell'Espositore quelle modifiche che a proprio insindacabile giudizio siano necessarie a tali scopi. Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta a carico dell'Espositore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto espressamente esonera e si impegna a manlevare l'Organizzatore per i danni eventualmente derivanti a sé medesimo e a terzi da difetti degli allestimenti. L'Espositore, in caso di incuria nella manutenzione dello stand, può incorrere, a discrezione dell'Organizzatore nella revoca dello spazio espositivo assegnatogli. Per gli Espositori di bestiame si applicano le norme del Regolamento Particolare allegato.

Art. 23 - È assolutamente vietato praticare fori nelle pareti, nei pavimenti e modificare le strutture dell'Organizzatore. Gli allestimenti devono essere autoportanti e non devono in alcun modo essere ancorati alle strutture fisse dell'Organizzatore.

CLAUSOLA PENALE: la violazione della disposizione che precede comporta per l'Espositore la corresponsione della somma di € 500,00 a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Organizzatore al risarcimento del maggior danno. L'Espositore contestualmente alla presa di possesso dello spazio espositivo deve verificare l'integrità delle strutture, fisse e non, affidate alla propria custodia. In tale occasione qualora rilevi che tali strutture risultino anche solo lievemente danneggiate ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Organizzatore.

Art. 24 - Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento degli spazi espositivi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, moquette, ecc.) deve essere rispondente alla classe di reazione al fuoco imposta per legge nei locali di pubblico spettacolo e certificata sulla base delle procedure e delle prove stabilite dal Ministero dell'Interno. Pertanto per l'allestimento degli stand dovranno essere utilizzati solo materiali incombustibili o appartenenti alla classe di reazione al fuoco previsti dai D.M. 6/07/1983, 26/06/1984, 25/08/1984. L'Espositore è tenuto a consegnare all'Organizzatore, prima dell'inizio della Manifestazione, copia dei certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell'Interno (attestanti le classi di reazione al fuoco dei materiali adottati) e la dichiarazione attestante la conformità ai certificati predetti. In particolare si fa presente che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, i materiali di rivestimento del pavimento e/o delle pareti devono

appartenere alla classe dei materiali incombustibili o alla classe di reazione al fuoco 1. L'inosservanza delle predette norme e di quelle riportate in materia dal Quaderno Espositori (consultabile on line sul sito www.fieradisantalessandro.it nella sezione Modulistica) concede all'Organizzatore il diritto di adottare provvedimenti cautelativi che potranno comportare l'ingiunzione di smobilitazione del posteggio o la dichiarazione di non agibilità dello stesso.

Art. 25 - Ai sensi del D.lgs 81/08, l'Espositore dichiara di conoscere e si impegna ad attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori operanti a qualsiasi titolo nel proprio stand e/o che intervengono per proprio mandato all'interno del quartiere fieristico. L'Espositore dichiara di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi predisposto dall'Organizzatore, contenuto nel Quaderno Espositori consultabile on line sul sito www.fieradisantalessandro.it nella sezione Modulistica. L'Espositore dichiara, altresì, di conoscere i rischi specifici connessi alle lavorazioni all'interno del quartiere fieristico, le problematiche e/o le prescrizioni relative agli aspetti impiantistici e tecnici, agli accessi, alla viabilità e alla logistica all'interno del quartiere fieristico e alle disposizioni in caso di incendio o di pericolo. L'Espositore si impegna a segnalare all'Organizzatore i rischi specifici legati alla propria attività.

L'Espositore si impegna inoltre a:

- comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i rischi per la sicurezza e la salute a cui si espongono nel svolgere le attività all'interno dello stand;
- comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i rischi di interferenza (che gli saranno comunicati direttamente dall'Organizzatore) con i lavori di altre imprese che si svolgono in contemporanea al proprio all'interno del quartiere fieristico;
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiamerà ad operare all'interno del proprio stand.

OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI ANTINCENDIO CHE GLI ESPOSITORI DEVONO OSSERVARE: (D.M. 10.03.1998 all. VII - punto 7.2)

Tutti gli Espositori devono essere a conoscenza delle norme di evacuazione vigenti all'interno del polo fieristico ed in particolare devono segnalare all'Organizzatore le seguenti anomalie:

- malfunzionamento del quadretto elettrico di proprio utilizzo;
- danneggiamenti alle attrezzature antincendio;
- presenza di materiali di risulta in prossimità delle vie di fuga;
- mancato rispetto del divieto di fumare.

In condizioni di emergenza gli Espositori devono:

- attuare le procedure d'evacuazione vigenti senza creare panico o intralciare l'operato delle squadre di soccorso interne ed esterne;
- astenersi dall'intraprendere qualsiasi operazione di soccorso in mancanza di autorizzazione o di capacità, in modo da non creare intralcio ai soccorsi.

ENERGIA ELETTRICA

Art. 26 - Gli impianti elettrici degli Espositori dovranno essere realizzati nell'osservanza delle norme contenute nel CEI 64/08 e CEI 64/08 sez. 711 e dovranno essere in ogni caso rispondenti a tutte le disposizioni di legge vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

Art. 27 - L'Espositore autorizza a far verificare il proprio impianto elettrico da un professionista incaricato dall'Organizzatore e si impegna, dopo tale verifica, a non modificarlo, liberando l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità.

Prima dell'inizio della Manifestazione e in ogni caso prima di tale verifica l'Espositore deve consegnare all'Organizzatore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme vigenti.

VIGILANZA, DANNI, ASSICURAZIONI

Art. 28 - Gli espositori dovranno provvedere alla sorveglianza e alla custodia delle aree espositive loro assegnate durante gli orari di apertura al pubblico della Manifestazione e durante i periodi di allestimento e di smantellamento. L'espositore dovrà anche provvedere affinché, nella propria area espositiva, ci sia sempre personale in grado di rispondere alle richieste dei visitatori.

Art. 29 - Gli espositori si impegnano a manlevare l'Organizzatore, assumendosi ogni responsabilità, per tutti i danni cagionati a cose e/o a terzi da loro stessi, dai propri animali in esposizione, prodotti, allestimenti, impianti elettrici e idrici, costruzioni, montaggi pubblicitari, mezzi di trasporto, dal proprio personale, dalle cose prese a noleggio. L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e/o a cose, da chiunque e comunque provocati.

Art. 30 - L'Organizzatore, che non assume alcun obbligo di custodia delle merci e dei materiali di allestimento degli espositori, declina ogni responsabilità per eventuali furti e danneggiamenti. L'Organizzatore invita, pertanto, gli espositori a stipulare apposite polizze contro il furto. Con l'adesione alla Manifestazione, l'Organizzatore provvede ad assicurare automaticamente i singoli espositori con una copertura dalle seguenti caratteristiche: Garanzia Incendio Espositori: cosa è assicurato: merce, attrezzatura e arredamento presente in ogni modulo espositivo per un valore massimo complessivo di euro 80.000,00.

Durata della copertura: periodo di permanenza in Fiera dei valori, compreso il periodo di allestimento e smantellamento degli allestimenti.

Principali Rischi assicurati: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aereomobili, fumo, eventi atmosferici, eventi socio politici, acqua condotta e piovana ecc.

Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno.

Franchigia: ogni evento ha la sua franchigia e/o scoperto.

Modalità di denuncia: l'espositore, entro le 48 ore successive al sinistro, deve darne comunicazione scritta a Promoberg;

L'importo della predetta copertura è incluso nella quota di **partecipazione**. L'Espositore potrà comunque provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti.

DISPOSIZIONI PER AGIBILITÀ E SICUREZZA

Art. 31 - L'Espositore si impegna a realizzare, a proprio carico, le opere che, a giudizio dell'Organizzatore e della Commissione Provinciale di Vigilanza, siano necessarie a rendere lo spazio espositivo e gli allestimenti agibili e sicuri. Nel caso in cui lo stesso non realizzi tali opere sarà estromesso immediatamente dalla Manifestazione, senza che gli sia riconosciuto alcun risarcimento o rimborso.

DIVIETI

Art. 32 - Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente Regolamento Generale, agli Espositori è assolutamente vietato:

- sostare con gli automezzi all'interno del quartiere fieristico al di fuori delle aree a ciò destinate;
 - ostruire il suolo adibito a calpestio, l'area riservata al transito dei mezzi di soccorso e l'accesso alle uscite di sicurezza;
 - introdurre merci di qualsiasi natura durante le ore di apertura al pubblico della Manifestazione;
 - depositare qualsiasi tipo di materiale al di fuori della propria area;
 - diffondere e distribuire stampati, opuscoli o qualsiasi altro tipo di materiale propagandistico al di fuori della propria area;
 - smantellare i propri allestimenti e rimuovere la merce esposta prima della fine della Manifestazione;
 - effettuare i lavori nella propria area espositiva durante l'apertura al pubblico della Manifestazione;
 - appicare fuochi, utilizzare fiamme libere o sostanze in ignizione, introdurre materiale esplosivo, bombole di gas liquido, prodotti detonanti, nocivi o maleodoranti o comunque suscettibili di arrecare danno o molestia a terzi;
 - fumare all'interno della fiera (art. 51 L. 3/2003)
 - movimentare o mettere in movimento prodotti, merci e macchinari, se non nei giorni e orari destinati all'allestimento e smontaggio, comunque mai in presenza di pubblico o altre persone nelle vicinanze.
- E' inoltre severamente vietato, durante i giorni di apertura al pubblico della Manifestazione, condurre i capi di bestiame all'esterno delle aree a loro riservate.

MACCHINARI IN MOVIMENTO - FUNZIONAMENTO

Art. 33 - I macchinari oggetto di esposizione e quelli deputati all'allestimento degli stand possono essere messi in funzione solo nell'orario prestabilito e previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore. L'autorizzazione è concessa ad insindacabile giudizio dell'Organizzatore e non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità a carico dello stesso. L'Espositore nel mettere in funzione i macchinari deve scrupolosamente attenersi alle prescrizione regolamentari dettate dall'Organizzatore, nonché alle normative previste da leggi e regolamenti in materia; in particolare l'Espositore dovrà provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile e mettere in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti a prevenire incendi e infortuni, attenuare rumori, eliminare cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas e di liquidi. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericolo né arrecare molestia. E' fatto assoluto divieto di: lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con il carburante nel serbatoio; ricaricare le batterie all'interno dei padiglioni; lasciare le batterie con i morsetti attaccati durante la permanenza all'interno dei padiglioni. L'Organizzatore si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'uso dei macchinari qualora questi arrechino disturbo, provochino inconvenienti di carattere tecnico o ancora nel caso in cui creino anche solo il rischio di un pericolo a cose e/o a persone. L'Espositore esonera l'Organizzatore da ogni responsabilità per danni cagionati in seguito all'utilizzo dei macchinari e si impegna a tenerlo totalmente indenne da ogni richiesta di risarcimento danni cagionati a persone e/o a cose.

AREA ESTERNA: Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e delle macchine complesse dovranno avvenire nell'area appositamente assegnata ad ogni Espositore, che per l'occasione dovrà essere opportunamente recintata. Durante tali operazioni gli Espositori dovranno vigilare affinché non si verifichino situazioni di pericolo per se' o per terzi.

Durante l'apertura della Manifestazione e' assolutamente vietato movimentare i macchinari e condurre i capi di bestiame all'esterno delle aree a loro riservate.

SMONTAGGIO E USCITA MERCI

Art. 34 - Lo smontaggio degli allestimenti e degli impianti nonché l'asportazione dei materiali esposti dovrà avvenire secondo il seguente calendario: Domenica 3 Settembre dalle 19 (fine Manifestazione) alle 20.30 (per le merci di dimensione ridotta) e Lunedì 4 Settembre dalle 8 alle 19, salvo diversa disposizione. L'Espositore dovrà pertanto presidiare il proprio spazio espositivo fino alle 20.30 di Domenica 3 Settembre. Per gli Espositori di bestiame vige Regolamento Particolare allegato.

Salvo diversa disposizione, gli Espositori dovranno ritirare presso la Segreteria Organizzativa il "buono uscita merci" che verrà rilasciato soltanto ad avvenuta liquidazione di tutti i corrispettivi dovuti. L'Espositore riconosce all'Organizzatore il diritto di ritenere le merci esposte, finché non siano stati interamente versati gli importi dovuti. L'Organizzatore si riserva la facoltà di procedere al ritiro e allo stoccaggio di tutto quanto non ritirato dall'Espositore nei termini prescritti, non assumendosi alcun obbligo di custodia e con spese e rischio a carico dell'Espositore inadempiente. Trascorsi due mesi dall'ultimo giorno di smontaggio, gli oggetti non reclamati potranno essere venduti all'asta, ed il ricavato, al netto di ogni spesa sostenuta dall'Organizzatore, accreditato a favore dell'Espositore. Per i materiali oggetto di ritenzione e per quelli non ritirati dagli Espositori, l'Organizzatore non assume alcun obbligo di custodia.

RIMBORSO

Art. 35 - Solo in caso di mancata esecuzione della Manifestazione per doloso comportamento dell'Organizzatore è riconosciuto il diritto al rimborso dell'intero canone di partecipazione versato, ma non potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni per alcun titolo, ragione o motivo da parte dell'Espositore, dei suoi danti e/o aventi causa e/o di terzi. Nessuna responsabilità, rimborso e/o indennizzo sono previsti in caso di mancata esecuzione della Manifestazione per fatti colposi, anche se imputabili all'Organizzatore, o per qualsiasi altro motivo dipendente da terzi o da forza maggiore. Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l'apertura sia sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisibili o imprevedibili di qualsiasi specie o natura, non compete all'Espositore o ai suoi aventi e/o danti causa alcuna pretesa o diritto al risarcimento danni o al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Manifestazione o per l'allestimento degli spazi, per il trasporto di materiali e/o per qualsiasi altro titolo o motivo.

RECESSO

Art. 36 - L'Organizzatore potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento purché prima dell'inizio della Manifestazione.

In tal caso l'Organizzatore sarà tenuto a corrispondere all'Espositore tutte le somme già da lui versate per la partecipazione alla Manifestazione, mentre nulla gli dovrà essere riconosciuto a titolo di risarcimento o di indennizzo. L'Espositore, che per motivi sopravvenuti intende rinunciare all'uso dello spazio espositivo assegnatogli, deve comunicarlo per iscritto all'Organizzatore almeno sessanta giorni prima dell'inizio della Manifestazione indicando le ragioni di tale rinuncia. In tale ipotesi l'Espositore perderà la sola somma versata a titolo di cauzione ovvero, nell'ipotesi di mancato versamento della cauzione la somma corrispondente al 40% dell'imponibile convenuto per la partecipazione nel Contratto di Partecipazione. Qualora la comunicazione di rinuncia intervenga oltre tale termine, l'Espositore sarà tenuto a versare l'intero importo convenuto nel Contratto oltre agli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nella propria area espositiva; è in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Manifestazione per effetto di tale rinuncia. L'Organizzatore ha la facoltà in caso di abbandono, revoca, dichiarazione di non agibilità, estromissione, recesso e esclusione di cui rispettivamente agli articoli 20, 22, 24, 31, 36 e 40 di disporre liberamente degli spazi espositivi assegnati agli Espositori, senza che ciò precluda o limiti il proprio diritto di richiedere il corrispettivo convenuto nel Contratto di Partecipazione, oltre che gli importi convenuti per i servizi aggiuntivi già attivati.

SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE

Art. 37 - L'Organizzatore, qualora ricorra il pericolo di un'epidemia, al fine di tutelare la salute degli animali presenti in fiera, si riserva la facoltà di sospendere o annullare la Manifestazione. In tal caso nessun rimborso o indennizzo sarà riconosciuto agli Espositori.

PAGAMENTO E GARANZIA

Art. 38 - Gli Espositori dovranno versare il saldo del corrispettivo indicato in calce al Contratto entro e non oltre il **28 Agosto 2017**. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 d.lgs. 231/02. I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario (i riferimenti per il bonifico sono riportati in calce al Contratto di Partecipazione).

"SOLVE ET REPETE"

Art. 39 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 C.C. gli Espositori non potranno sollevare contestazioni o eccezioni all'Organizzatore prima di aver versato integralmente tutti gli importi dovuti per la partecipazione alla Manifestazione e gli oneri per i servizi accessori.

ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 40 - In caso di inadempimento, anche parziale, di un precetto normativo contenuto nel presente Regolamento, l'Organizzatore si riserva il potere di escludere immediatamente dalla Manifestazione l'Espositore inadempiente senza riconoscergli alcun rimborso. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alle rassegne successive gli Espositori che abbiano avuto controversie con l'Organizzatore.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 - Agli effetti del presente Regolamento e delle norme complementari l'Organizzatore può assumere impegni validi solo attraverso i propri dirigenti o le persone da loro espressamente delegate per iscritto.

Art. 42 - Le comunicazioni e gli eventuali reclami di qualsiasi natura saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto all'Organizzatore entro e non oltre il giorno della chiusura della Manifestazione.

Art. 43 - L'Organizzatore si riserva la facoltà di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni ritenute opportune al fine di meglio regolare la Manifestazione ed i relativi servizi. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento Generale ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.

Art. 44 - Per qualsiasi controversia nascente dall'esecuzione del presente Contratto, le parti stabiliscono di voler applicare la legge italiana e convengono di derogare alla competenza territoriale prevista dalla legge in favore del foro di Bergamo. L'Espositore elegge il proprio domicilio legale in Bergamo presso la sede operativa dell'Organizzatore.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

Ente Fiera Promoberg, in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarla che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ente Fiera Promoberg, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Le fornisce pertanto la seguente informativa.

1. Titolare del trattamento è: ENTE FIERA PROMOBERG - 24125 Bergamo - Via Lunga - c/o Fiera di Bergamo; responsabile del trattamento è il signor Carlo Conte.

2. I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

a) esecuzione di obblighi contabili e fiscali;

b) gestione della clientela;

c) movimenti finanziari;

d) pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet ed altri mezzi;

e) gestione di altre attività che dovessero essere da lei espressamente richieste o obbligatorie per legge.

3. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici che cartacei.

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, un Suo eventuale rifiuto comporterà, infatti, l'impossibilità di concludere il Contratto.

5. I dati, trattati esclusivamente ai fini di una corretta gestione del rapporto contrattuale, saranno comunicati a:

- incaricati del trattamento di Ente Fiera Promoberg;

- CAF in Ascom s.r.l. per la gestione della contabilità;

- istituti bancari per incassi e pagamenti;

- professionisti per l'adempiimento degli obblighi di legge e per pareri e/o consulenze in materia legale;

- agenzie pubblicitarie, stampa, radio e televisione per le finalità di cui al punto d).

Ogni ulteriore comunicazione avverrà previo Suo esplicito consenso.

6. Ente Fiera Promoberg La informa che in ogni momento potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 d.lgs. 196/2003, qui di seguito integralmente riprodotto.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

TIMBRO E FIRMA	
----------------	--

Il sottoscritto acconsente, inoltre al trattamento dei propri dati personali per l'invio di materiale pubblicitario e lo svolgimento di attività promozionali inerenti Manifestazioni e/o eventi relativi alla propria attività.

TIMBRO E FIRMA	
----------------	--

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente e per iscritto le clausole contenute nel Regolamento Generale agli artt. nn.: 3 (Calendario Manifestazione), 6 (Accettazione), 8 (Rappresentanti), 10 (Esposizione Animali -

allontamento in caso di trasgressione) 11 (Catalogo Ufficiale), 12 (Pulizia Aree Comuni - Clausola Penale), 15 (Pubblicità), 16 (Marchi distintivi), 17 (Divieto di Riproduzione), 18 (Assegnazione Stand), 19 (Cessione e Subaffitto), 20 (Allestimento Stand e Fornitura Energia Elettrica Notturna), 22 (Allestimento Stand - Statica Allestimenti), 23 (Divieto di Modificare Strutture Organizzatore e relativa Penale), 24 (Materiali di Allestimento), 25 (Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), 27 (Impianti Elettrici), 28 (Custodia), 29 (Responsabilità), 30 (Assicurazione) 31 (Agibilità e Sicurezza), 33 (Macchinari in Movimento), 34 (Diritto di Ritenzione), 35 (Rimborso), 36 (Recesso), 37 (Sospensione o Annullamento della Manifestazione), 38 (Interessi di Mora), 39 (Solve et Repete), 40 (Esclusione dalla Manifestazione), 42 (Reclami), 43 (Nuove Norme), 44 (Competenza Autorità Giudiziaria).

TIMBRO E FIRMA	
----------------	--